

TI_GERICHTE 11.1996.8 vom 29. Juli 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.8

FR: TI_GERICHTE 11.1996.8 du 29 juillet 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.8 del 29 luglio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CC, proposta l'azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure cautelari, in particolare circa la custodia dei figli. Per l'assegnazione dei figli pendente causa valgono, in linea generale, i principi dottrinali e giurisprudenziali che sgorgano dall'art. 156 CC sui diritti dei genitori nei confronti dei figli in caso di divorzio (Böhler/Spühler , Berner Kommentar, n. 206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro , Le mariage et le divorce, 4 a edizione, n. 892 pag. 180). Nell'uno e nell'altro caso il criterio decisivo è quello del bene dei figli, da ricercare alla luce dell'insieme delle circostanze concrete, valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (DTF 117 II 355 consid. 3; Böhler/Spühler , op. cit., n. 64 e segg. ad art. 156). Anche il giudice delle misure provvisoriale deve apprezzare secondo equità l'insieme delle circostanze e adottare i provvedimenti che più appaiono opportuni perché meglio tutelano gli interessi dei figli. Di primaria importanza, in vista dell'affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui, come pure le relazioni personali ed economiche nella misura in cui possono influire sullo sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio dev'essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle misure provvisoriale sia limitato per forza di cose a un esame sommario della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi, egli valuta soltanto quale genitore offra, nel complesso, le migliori garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Böhler/Spühler , op. cit., n. 206 segg. ad art. 145 CC e note 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Anch'egli applica, in ogni modo, il principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1 c; 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4).

E. 3

Dal fascicolo processuale risulta che il Servizio medico psicologico di _____ si occupa della famiglia sin dal 28 gennaio 1993 ed è intervenuto, su richiesta della Delegazione tutoria, a seguito di una lite tra i coniugi. Dal rapporto 16 novembre 1995 del medesimo Servizio si evince che a seguito di tale episodio l'appellante, per problemi psichici, è stata ricoverata dapprima presso la Clinica _____ e successivamente, dopo la fuga da questo istituto, presso l' _____ di _____ per poi essere ricoverata presso la Casa _____ o. Durante

tali degenze il padre, con l'aiuto dell'aiuto domiciliare e di conoscenti, si è occupato dei figli. I responsabili del citato Servizio hanno indicato che ciò si è ripetuto regolarmente e ciclicamente ogni anno, l'ultima volta nel novembre 1995, quando la moglie, dopo essersi allontanata dal domicilio coniugale con i figli, ha deciso di ricoverarsi volontariamente. Dal 17 novembre 1995 essa è degente presso la clinica Casa _____ di _____ o, a causa di un disturbo psichico con impronta psicotica a tratti ipomaniacali (rapporto 6 dicembre 1995 del dott. _____). L'appellante stessa ha ammesso di essere stata ricoverata in vari istituti per vario tempo (interrogatorio formale del 14 dicembre 1995, risposte n. 1 a 5).

E. 4

Non è contestato che la madre non era in grado di garantire la serenità ai figli quando è stata eseguita la perizia. L'appellante stessa riconosce che, al momento in cui il Servizio medico psicologico ha allestito il rapporto 16 novembre 1995, essa era temporaneamente inidonea a occuparsi in modo adeguato dei figli (appello pag. 5 in fondo). Dal rapporto del dott. _____ i, allestito il 6 dicembre 1995, risulta invero che la sintomatologia è in netta fase di regressione, che la madre è più tranquilla e che è in grado di occuparsi dei figli. Il medico ha nondimeno aggiunto la necessità di istituire una curatela educativa a favore della prole.

E. 5

In concreto è indubbio che l'idoneità della madre ad occuparsi dei figli non può dirsi manifesta. Intanto da anni l'aiuto domiciliare e alcune vicine di casa collaboravano con i genitori per "colmare" le loro incapacità nella gestione dell'economia e nella cura dei bambini. Inoltre la funzione materna dell'appellante è compromessa dalla sua fragilità psichica: ciclicamente essa perde la dimensione della realtà e tende a coinvolgere i figli nelle sue paure e angosce psicologiche (rapporto 16 novembre 1995 del Servizio medico psicologico; incarto richiamato). È possibile che tale stato dipenda dalle tensioni all'interno della famiglia e dal comportamento del marito, ma esso è riconducibile anche ai momenti di crisi indotti dalla malattia dell'appellante, ai quali il marito reagisce con l'attivazione di un'aggressività che sfocia in vie di fatto (rapporto citato). Del resto la moglie, almeno dal 1993, è stata ricoverata in diversi istituti, in particolare ad _____ per 4 mesi, alla Culla _____ la prima volta per un mese e altre volte per qualche settimana, a _____ per 3 settimane (interrogatorio formale _____, risposte n. 1 a 5). In siffatte circostanze le sue condizioni di salute destano serie perplessità e non consentono un affidamento, tanto meno in via cautelare. Il dott. _____ ha affermato, certo, che la situazione è in via di miglioramento e che i risultati della psicofarmacoterapia e di una psicoterapia, cui l'appellante si sottopone, sono positivi (rapporto 6 dicembre 1995), ma le sue conclusioni si riferiscono a un periodo di tempo relativamente breve e non possono essere condivise senza riserve, alla luce delle precedenti esperienze da cui risulta che l'affezione dell'appellante ha un andamento ciclico. In questo senso cadono nel vuoto le argomentazioni dell'appellante sul fatto di essersi ripresa dopo ogni ricovero cui si è sottoposta, già per il fatto che "ciclicamente la stessa dinamica si è presentata regolarmente" (rapporto del Servizio medico psicologico). Sia come sia, i dubbi sulle capacità della madre rimangono legittimi, soprattutto se si pensa ai disturbi di cui essa soffre. Del resto il fatto di preparare piatti prelibati per i figli e di interessarsi del loro profitto scolastico non significa ancora che essa sia in grado di offrire alla prole le garanzie per un adeguato sviluppo psichico, morale,

intellettuale e sociale. Quanto meno ciò non può dirsi, allo stato attuale delle cose e in sede meramente cautelare, manifesto.

E. 6

L'appellante ritiene che il marito sia inidoneo a occuparsi dei figli. È vero che la persona del padre non sembra offrire garanzie superiori a quelle della madre. Egli è in pensione da un paio d'anni a causa di disturbi asmatici e di stati depressivi e nelle vicissitudini familiari non è verosimilmente esente da rimproveri. Non di meno egli appare attento ai bisogni dei figli, soprattutto quando la situazione in famiglia è serena, reagendo in modo incongruo solo durante le crisi della moglie (rapporto del Servizio medico psicologico). I responsabili del servizio medico psicologico, non condividendo le perplessità della madre, hanno affermato che i figli non corrono alcun pericolo tornando dal padre, che se ne è occupato in passato durante le assenze del coniuge, senza influenzerli negativamente. È vero che egli fa capo all'aiuto domiciliare e a vicini di casa, ma ciò avveniva già in precedenza, quando i coniugi vivevano insieme. Le sue condizioni di salute possono destare qualche riserva, ma non risulta che durante le precedenti assenze della moglie egli si sia disinteressato della sorte dei figli né che abbia delegato a terzi le sue responsabilità educative. Del resto non è contestato che il padre si sia occupato dei figli per la scuola e per i pasti (interrogatorio formale _____, risposta n. 5).

E. 7

Nelle condizioni descritte, di fronte alla dubbia idoneità di entrambi i genitori a occuparsi in maniera adeguata della prole, il Pretore ha ritenuto opportuno affidare i figli al padre, il cui stato di salute appariva più stabile, disponendo a tutela dei figli una curatela educativa. Tale decisione sfugge alla critica ed è senz'altro consona all'interesse dei figli, di modo che allo stato attuale delle cose l'affidamento dei figli al padre merita conferma. Il giudizio odierno mantiene carattere provvisorio; dandosi il caso, l'assetto provvisorio potrà cambiare, in particolare se il padre dovesse disattendere le consegne di chi presta sostegno psicologico per i figli, oppure dimostrasse di non essere in grado di accudirli adeguatamente. Si aggiunga che il fatto di far capo a terze persone per le cure dei figli non è decisivo, considerato che pure la madre necessiterebbe di uguali aiuti, come avvenuto in precedenza durante la convivenza dei coniugi. Ne discende che l'appello deve essere respinto, senza che occorra esaminare oltre la questione dell'assegnazione dell'appartamento coniugale e del contributo alimentare a favore di moglie e figli.

E. 8

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. A prescindere dalla presumibile indigenza, in concreto difetta il requisito della probabilità dell'esito favorevole del gravame, ragione per cui la richiesta deve essere respinta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. 3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte l'importo di fr. 600.– per ripetibili di appello. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv.

_____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.